



COMUNE di ACCUMOLI

Provincia di Rieti

Via Salvatore Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI

Telefono 0746-80429

Fax 0746-80411

www.comune.accumoli.ri.it - mail: comune@comune.accumoli.ri.it - pec: comune.accumoli@pec.it

Area I - AREA AMMINISTRATIVA

ORDINANZA n. 06 del 24/09/2018

OGGETTO	Ordinanza Ingiunzione di pagamento del S.P.V. n.45/2013 del Registro dell' ARPA LAZIO – Sezione di Rieti (RI).
	<i>TRASGRESSORE</i> Sig. [REDACTED] c.f. [REDACTED] residente in [REDACTED] al [REDACTED] n. [REDACTED] Società [REDACTED] <i>OBBLIGATO IN SOLIDO</i> Sede Legale: [REDACTED] Sede Operativa: [REDACTED] Partita IVA: [REDACTED]

IL RESPONSABILE dell'AREA I

PREMESSO

che in data 1 agosto 2013, personale della Arpa Lazio accedeva presso lo stabilimento della ditta [REDACTED] sito in [REDACTED] allo scopo di effettuare il controllo della documentazione relativa agli scarichi delle acque reflue derivanti da impianto di depurazione a servizio dello stabilimento;

che nella predetta occasione nessun prelievo veniva effettuato, poiché la produzione risultava ferma così come anche l'impianto di depurazione;

che l'Amministratore pro tempore all'epoca in carica di [REDACTED] Sig. [REDACTED] presente all'ispezione del 1 agosto 2013, spontaneamente dichiarava che lo stabilimento non avrebbe effettuato produzione con relativo scarico di acque reflue, dalla data del 1 agosto 2013 fino al 26 agosto 2013;

che in data 19/09/2013 l'ARPA LAZIO – Sezione di Rieti, in persona dei sig.ri [REDACTED] effettuava un sopralluogo presso la Sede Operativa della [REDACTED] e precisamente nello stabilimento sito nel Comune di Accumoli, [REDACTED] effettuando un prelievo/campionamento sullo scarico di acque reflue industriali della suddetta struttura, a seguito del quale veniva redatto il Verbale n.02 – Reg.Gen.n.1949;

che in base al dato testuale riportato nel verbale di sopralluogo emergeva:

-) che in predetta sede il responsabile dello scarico veniva invitato a presenziare al prelevamento;

-) che la persona presente alla ispezione e al prelevamento ([REDACTED], all'epoca amministratore della azienda), reperita al momento dell'accesso, veniva resa edotta della sua facoltà di far verbalizzare qualsiasi osservazione ritenesse di dover fare e veniva invitata a prelevare un campione per analisi contemporaneamente ai verbalizzanti dell'Arpa;

-) che la persona presente per la società nulla rilevava, né prelevava un campione di acque unitamente ai tecnici Arpa Lazio, mentre veniva indicato il nominativo del [REDACTED] quale delegato di [REDACTED] alla apertura del campione, fissata per il giorno 20 settembre 2013;

-) che nell'occasione, i verbalizzanti non reperivano il registro relativo al funzionamento delle sezioni dell'impianto;

che il campione prelevato veniva analizzato presso il Laboratorio Chimico dell'ARPA LAZIO – Sezione di Rieti, con inizio degli accertamenti di analisi in data 20/09/2013 ed ultimazione degli stessi in data 24/09/2013.



che il RAPPORTO di PROVA n.SRI2013/01949/00732 allegato al verbale di accertamento indicava "per quanto riguarda i parametri *Bod5* e *Cod*, il superamento dei valori limite fissati nella tab.3, all. 5, parte III del D.Lgs 152/06. Le analisi batteriologiche evidenziano, per quanto riguarda il parametro *Escherichia coli*, il superamento del valore limite consigliato nella tab.3, all.5, parte III del D.Lgs 152/06";

che a seguito delle predette analisi di laboratorio (cfr.VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE) veniva "... evidenziato un comportamento in contrasto con quanto disposto dall'art.133 c.1 del D.Lgs. 152/06, per parametri chimici fuori limite fissati nella Tab.3, All.5, Parte III del D.Lgs. 152/06 per lo scarico in corpo idrico superficiale ...la responsabilità di tale comportamento è da attribuire all'Amministratore della Ditta [REDACTED]", cui faceva seguito, da parte di l'ARPA LAZIO - Sezione di Rieti, la notificazione a mezzo posta elettronica certificata datata 03/10/2013 del "VERBALE di ACCERTAMENTO di VIOLAZIONE n. 45/2013", trasmesso altresì al Sindaco del Comune di Accumoli con nota ARPA LAZIO - Sezione di Rieti Prot. n.0077931 del 03/10/2013, acquisita al Protocollo Generale del Comune di Accumoli in data 04/10/2013 con n.3768;

che in data 4 novembre 2013, con nota prot. 4197 del 2013 inoltrata a mezzo pec il 2 novembre 2013 e datata 2 ottobre 2013, il sig. [REDACTED] quale legale rappresentante p.t. di [REDACTED] inoltrava al Comune di Accumoli una memoria difensiva corredata da documentazione a sostegno della richiesta di declaratoria di illegittimità della contestazione di cui al verbale numero 45/2013 sostenendo:

1. l'illegittimità del prelievo che avrebbe dovuto essere eseguito "di norma" su un campione medio prelevato nell'arco di tre ore salvo necessità di raccogliere un campione più rappresentativo, in ragione di esigenze motivate dall'autorità ispettiva;
2. l'inattendibilità dei risultati ottenuti poiché ai sensi dell'art. 111 del T.U.A. i valori di concentrazione del refluo dovevano essere accertati in condizioni di normale funzionamento dell'impianto di depurazione;
3. la insussistenza della violazione poiché, con riferimento al parametro *Escherichia coli* il valore limite di cui al D.Lgs. n. 152/2006 indicava solo un valore limite consigliato;

A sostegno di tale tesi [REDACTED] allegava altresì relazione tecnica a firma del Sig. [REDACTED] dalla quale a seguito della asserita ispezione dell'impianto di depurazione in oggetto effettuata il 7 ottobre 2013 sarebbe emerso che " il superamento di tali parametri non è addebitabile al non adeguato funzionamento dell'impianto o delle sue diverse sezioni, né è ascrivibile a caratteristiche o comunque ad elementi fisico-chimici propri del refluo, ma è riconducibile all'arresto dell'impianto durante un periodo di fermo dello stabilimento" che avrebbe provocato un processo di sedimentazione di materiale all'interno delle condutture, che sarebbe stato trascinato fino all'imbocco finale dello scarico determinando torbidità del campione prelevato durante la fase di riattivazione. Tale relazione tecnica proseguiva, poi, affermando che " La rappresentazione realistica dei valori quantitativi di sostanze presenti nel refluo deve sempre avvenire in condizioni di normale funzionamento dell'impianto e non in presenza di una situazione di anomalia (arresto dello stesso, come nel caso specifico)".

che nella stessa istanza la [REDACTED] richiedeva l'audizione davanti all'Amministrazione;

che il tragico sisma dell'agosto 2016 devastava la sede del Comune di Accumoli, determinando la distruzione pressoché totale dell'intero archivio dell'Amministrazione;

che solo a seguito del successivo ritrovamento della documentazione inerente la violazione in oggetto, il Responsabile del Servizio, in data 16.07.18, poteva dare seguito alla convocazione del trasgressore;

che in data 24 luglio 2018 il Sig. [REDACTED] (prot. n. 6491/2018), qualificatosi Legale Rappresentante pro tempore di [REDACTED] dichiarava al cospetto del Comune di Accumoli di riportarsi integralmente alla memoria difensiva in data 2 ottobre 2013, inoltrata unitamente agli allegati al Sindaco del Comune di Accumoli e assunta al protocollo in data 04 novembre 2013 n. 4197;

che in data 08 agosto 2018 ARPA Lazio, con proprio protocollo n. 55373 in pari data e assunto al protocollo comunale con il numero 6932 dell'08 agosto 2018, evidenziava le proprie controdeduzioni agli scritti difensivi inoltrati da [REDACTED] relativamente al verbale in questione affermando:

- che l'impianto di trattamento della ditta [REDACTED] essendo costituito, peraltro, dalla vasca di ossidazione biologica e dalla vasca di sedimentazione, assicurava un'ideale omogeneizzazione nell'arco temporale, prima che le acque reflue venissero scaricate nel recettore finale; tale circostanza assicurava che il campione prelevato in modalità istantanea fosse esattamente uguale al campione prelevato sulle tre ore (paragrafo 1.2.2 dell'allegato 5, parte III del D.Lgs n. 152/2006). Tale tipo di impianto, garantiva, in sostanza, che le acque di processo venissero mediate nella loro composizione a seguito della permanenza nell'impianto di trattamento, consentendo un unico prelievo.

che l'art. 101 comma 1 D.Lgs 152/2006 dispone che tutti gli scarichi devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'allegato 5 alla parte III del decreto richiamato. L'autorizzazione può in ogni caso stabilire

specifiche deroghe ai suddetti limiti ed idonee prescrizioni per i periodi di avviamento, arresto, eventuali guasti, nonché per ulteriori periodi transitori necessari al ritorno alle condizioni di regime. Pertanto solo l'atto autorizzatorio poteva stabilire deroghe al rispetto dei valori limite di cui al richiamato allegato e tale deroga non compariva negli atti autorizzativi in possesso di ARPA Lazio, che in merito alla ditta in analisi detiene il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali rilasciata dalla Provincia di Rieti con determina numero 345/08. Tale atto non stabiliva alcuna deroga ai limiti tabellari né alcuna prescrizione tecnica in punto di disciplina dei periodi di arresto e riavvio conseguenti al fermo dell'attività. Al contrario, nel predetto atto è espresso il preciso obbligo di rispettare i limiti imposti alla tabella 3, allegato 5, parte III del D.Lgs n. 152/2006. Infine, rilevava che del fermo delle condotte di scarico o dell'impianto di depurazione doveva essere data comunicazione alla Provincia di Rieti – attività non effettuata da [REDACTED] e, in ogni caso, l'attività dello stabilimento al momento del prelievo, era stata riavviata già da 24 giorni.

- che nulla era stato contestato alla ditta [REDACTED] in punto di superamento del parametro Escherichia Coli, poiché la contestazione di cui al verbale di accertamento 45 del 2013, riguardava la violazione di cui all'art. 111 comma 1 del D.Lgs 152/2006, imponente che tutti gli scarichi siano disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'allegato 5, circostanza nel caso disattesa, poiché il superamento ha interessato i parametri BOD e COD con valori di 379 mg/l e 490 mg/l a fronte dei valori limite di 40 mg/l e 160 mg/l di cui alla tabella predetta;

che con ordinanza n. 4 del 5 settembre 2018, notificata il 19 settembre 2018, il Comune di Accumoli, Responsabile area I, ingiungeva alla [REDACTED] il pagamento della sanzione di € 20.000,00;

che a seguito di verifica effettuata presso la C.C.I.A.A. in data 20 settembre 2018, l'Amministrazione constatava che in data 13 novembre 2017 la [REDACTED] nominava un nuovo amministratore unico, nella persona del sig. [REDACTED];

che, pertanto, il sig. [REDACTED] legale rappresentante della [REDACTED] all'epoca dei fatti, nel verbale di accertamento Arpa Lazio n. 45/2013 correttamente identificato quale trasgressore – quindi correttamente sottoposto ad audizione da parte del Comune - non era comunque il legale rappresentante della impresa alla data del 24 luglio 2018;

che il testo dell'ordinanza ingiunzione n. 4/2018, notificato per mero errore alla [REDACTED] nella versione incompleta e non definitiva dell'atto (bozza iniziale), non intimava il pagamento al trasgressore (legale rappresentante della persona giuridica all'epoca della contestazione) riferendosi unicamente a quello che, di fatto, era il solo responsabile in solido ex art. 6 e ss. l. 689/1981 [REDACTED];

che l'inesatta individuazione del trasgressore e la omessa individuazione dell'obbligato in solido di cui alla ordinanza ingiunzione del Comune di Accumoli, Area I, n. 4 del 5 settembre 2018, determinando la illegittimità del provvedimento ai sensi artt. 21 octies l. 241/1990 e avallando il diritto della p.a. a procedere all'annullamento del predetto provvedimento ai sensi dell'art. 21 nonies l. 241/90 al fine di non vanificare il diritto alla riscossione delle somme dovute dal trasgressore a titolo di sanzione, consentiva all'amministrazione di procedere – con ordinanza n. 5 del 20 settembre 2018, notificata il 21 settembre 2018- all'annullamento in autotutela dell'ordinanza stessa.

CONSIDERATO

che in tema di sanzioni amministrative, per il dettato normativo, i principi vigenti e la chiara giurisprudenza sul punto, qualora, come nel caso, non sia stata pronunciata sentenza conclusiva della eventuale opposizione, l'annullamento o la revoca disposti dall'amministrazione nell'esercizio della sua facoltà di autotutela non privano la p.a. del potere di adottare un nuovo provvedimento sanzionatorio in relazione alla medesima infrazione rimuovendo gli elementi di illegittimità dell'atto;

che l'audizione eseguita in data 24 luglio 2018 innanzi al Comune di Accumoli da parte del [REDACTED] risulta in ogni caso correttamente eseguita e valida, poiché la richiesta di presentarsi a rendere l'audizione stessa era nota alla impresa per l'avvenuta preventiva notificazione dell'invito presso il domicilio eletto nelle memorie del novembre 2013 e il sig. [REDACTED] oltre ad essere stato il legale rappresentante di [REDACTED] alla data della violazione, era anche il trasgressore il cui diritto di difesa doveva essere garantito in sede di audizione;

che in ogni caso, per consolidata giurisprudenza, neanche la mancata audizione dell'interessato che ne avesse fatto richiesta in sede amministrativa determina la nullità del provvedimento, in quanto, i motivi che l'interessato potrebbe sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa possono comunque essere prospettati in sede giurisdizionale;



che l'ordinanza ingiunzione comunale n. 4/2018, illegittima unicamente per i profili formali indicati, è stata inficiata con provvedimento di annullamento n. 5 del 20 settembre 2018;

che le controdeduzioni di ARPA Lazio dell'8 agosto 2018 smentiscono puntualmente le eccezioni sollevate a sua difesa dalla ditta [REDACTED] avverso il verbale di accertamento n. 45 del 2013 ed in particolare:

il paragrafo 1.2.2. allegato 5 parte III del D.Lgs n. 152/2006, statuendo che "le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite a un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore", indica: 1) la possibilità - nella vicenda realizzatasi - di un'eccezione alla regola; 2) che il campionamento su tempi diversi è consentito al fine di ottenere un campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora ciò sia giustificato da particolari esigenze, tra le quali il "tipo di scarico" - circostanza ricorrente nel caso -; 3) che appare conforme a legge il fatto che il prelievo con modalità istantanea effettuato il 19 settembre 2013, per la presenza della vasca di ossidazione biologica e della vasca di sedimentazione, risulti "esattamente uguale" al campione prelevato sulle tre ore; 4) che l'omessa motivazione di un campionamento su tempi diversi non appare sanzionata e non determina ex se alcuna invalidità dell'accertamento;

l'art. 101 comma 1 D.Lgs 152/2006 dispone che tutti gli scarichi devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'allegato 5 alla parte III del decreto richiamato. L'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti ed idonee prescrizioni per i periodi di avviamento, arresto, eventuali guasti, nonché per ulteriori periodi transitori necessari al ritorno alle condizioni di regime. Pertanto non essendo individuabile nell'unico atto autorizzatorio (determinazione dirigenziale della Provincia di Rieti n. 345/2008 in favore di [REDACTED] alcuna deroga all'obbligo di rispettare i valori limite previsti nell'allegato 5 più volte richiamato né prescrizioni specifiche disciplinanti i periodi di arresto o riavvio successivi al fermo dell'attività, i predetti valori limite (violati illegittimamente dalla [REDACTED] dovevano essere rispettati;

il superamento predetto ha interessato i parametri BOD e COD con valori di 379 mg/l e 490 mg/l a fronte dei valori limite obbligatori di 40 mg/l e 160 mg/l di cui alla tabella predetta e nelle osservazioni prodotte da [REDACTED] non compaiono eccezioni in punto di risultanze di tali esami effettuati nei laboratori di Arpa Lazio, essendosi il legale rappresentante limitato a contestare solo le risultanze dell'esame sulla presenza dell'*Escherichia coli* (non oggetto di sanzione);

RILEVATO

che ai sensi dell'art. 133 co. 1 D.Lgs 152/06 "Chinque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro";

che lo stabilimento di [REDACTED], l'impianto in questione e gli scarichi in oggetto ricadono all'interno della zona perimetrale dell'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo e Monti della Laga ed è sottoposto a vincolo paesaggistico, ricadendo altresì in fascia di rispetto del Fiume Tronto (l. 394 del 1991; D.M. 4 dicembre 1992, 4 novembre 1993, 22 novembre 1994, dpr 5 giugno 1995, D.Lgs 42/2004, dpr n. 24.12.1954, P.T.P.R. Lazio -art. 35- vigente e ss.mm.);

che in relazione alla violazione contestata "... ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal 4° comma dell'art.135 del D.Lgs. 152/06, non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art.16 della Legge 24.11.1981 n.689 ..." e che "... all'irrogazione della sanzione pecuniaria, per il combinato disposto del 1° comma dell'art.135 del D.Lgs. 152/06 e dell'art.2 della Legge Regionale del Lazio del 05.07.1994 n.30, provvede il Comune di Accumoli ...";

che le controdeduzioni alle memorie di [REDACTED] avanzate da Arpa Lazio in data 8 agosto 2018 risultano fondate e condivisibili;

che nella determina n. 345/2008 dell'Amministrazione Provinciale di Rieti è espresso il preciso obbligo - disatteso da [REDACTED] - di rispettare i limiti imposti alla tabella 3, allegato 5, parte III del D.Lgs n. 152/2006;

che agli atti non v'è traccia di comunicazione alla Provincia di Rieti del fermo delle condotte di scarico o dell'impianto di depurazione di [REDACTED] nel periodo in questione, come imposto dall'autorizzazione sopra indicata e che pertanto la circostanza dell'arresto dell'attività dello stabilimento oggetto di indagine (presupposto delle difese del trasgressore e dell'obbligato in solido) resta sul piano della mera allegazione del soggetto sanzionato, non essendo stato diversamente provato che vi sia stata effettiva sospensione dell'attività nel periodo 2.08.13-26.08.13;

che è nella stessa relazione tecnica di parte a firma del Sig. [REDACTED] (inerente un presunto prelievo effettuato circa un mese e mezzo oltre il prelievo dell'Arpa Lazio) che è riconosciuto l'avvenuto "superamento" dei parametri di cui al D.Lgs 152/06 da parte di [REDACTED] mentre non appare adeguatamente motivata e provata la diversa tesi esposta nella relazione dal trasgressore.

che in sede di audizione il trasgressore nulla ha aggiunto alla tesi sostenuta già nelle memorie depositate nel novembre 2013, restando dunque invariato il quadro fornito all'Amministrazione in punto di valutazione degli elementi di fatto e di diritto della vicenda;

che, in ogni caso, quand'anche si ritenesse provato il fermo dell'attività tra il giorno 1.08.13 e il giorno 26.08.13, l'attività dello stabilimento al momento del prelievo, era stata riavviata già da 24 giorni; pertanto non può affermarsi che lo stabilimento non si trovasse ancora in condizioni di regime, essendo intercorso un congruo periodo dalla asserita ripresa dell'attività;

che, dunque, per tutti i rilievi esposti, risultano configurati sia l'elemento oggettivo (fatto descritto), sia quello soggettivo (atteggiamento quanto meno negligente, imperito ed imprudente, nell'aver consentito, attraverso l'omissione del controllo "il superamento dei valori limite fissati nella tab.3, all. 5, parte III del D.Lgs 152/06" per quanto riguarda i parametri Bod5 e Cod...), sottesi alla violazione contestata;

che ai sensi dell'art. 6 l. 689/81 l'autore dell'illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto, mentre la società rappresentata ha responsabilità solidale per gli illeciti commessi dal proprio rappresentante, per ragioni di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione. Tale imposizione risponde anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui;

che ai fini della quantificazione della sanzione da ingiungere, premessa - come sopra esposto - la gravità della condotta riscontrata da Arpa Lazio nel prelievo eseguito il 19 settembre 2013 e contemperata la stessa:
- con l'assenza di altre imputazioni di analogo tenore nonché di pregresse ingiunzioni a carico di [REDACTED];
- con la circostanza indubitabile delle gravi difficoltà - tecniche, operative, logistiche ed economiche - in cui attualmente [REDACTED] (come tutte le altre imprese della zona) si trova ad operare, avendo la propria sede operativa in uno dei territori più colpiti dagli eventi sismici dell'agosto 2016
appare congruo irrogare il pagamento di una sanzione stabilita nella misura minima edittale (€ 20.000,00 per la violazione in oggetto effettuata in zone soggette a vincolo);

VISTO

il VERBALE di AUDIZIONE PERSONALE del sig. [REDACTED] Prot. Com.le n.6491/2018), redatto in data 24/07/2018;

il Decreto Sindacale n.01 del 02/01/2018 di nomina della Dott.ssa Sara GIAMPIETRI, quale responsabile dell'Area Amministrativa (Area I);

il Decreto Legislativo 03 Aprile 2006, n.152 avente ad oggetto: "Norme in materia ambientale";

la Legge Regionale del Lazio n.30 del 05 Luglio 1994, avente ad oggetto: "Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale".

la Legge n.689 del 24/11/1981, avente ad oggetto: "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni ed integrazioni;

gli artt. 48 e 49 del Decreto Legge n.189/2016, come convertito in Legge n.229/2016 in punto di sospensione dei termini perentori, legali, convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione o eccezione dal 24 agosto 2016 al 31 maggio 2017.

Stante quanto esposto:

ritenute le premesse, i rilievi e le considerazioni sopra indicate parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da intendersi in questa motivazione integralmente richiamati e trascritti;

ritenuto il trasgressore, Sig. [REDACTED] responsabile per il fatto ascritto e con [REDACTED] in solido passibile di sanzione amministrativa per le richiamate motivazioni;

considerate le circostanze nelle quali si è verificato il fatto e quantificata in complessivi € 20.000,00 (ventimila/00) la somma dovuta dal sig. [REDACTED] trasgressore, c.f. [REDACTED] residente in [REDACTED]

obbligato in solido con [REDACTED] con Sede Legale a [REDACTED]



ORDINA

al sig. [redacted] c.f. [redacted] residente in [redacted]
[redacted] quale trasgressore e alla [redacted] con Sede Legale [redacted] quale
[redacted] obbligato in solido di pagare l'importo della sanzione amministrativa come di seguito calcolata:

DETTAGLIO

Sanzione Amministrativa <i>(determinata ai sensi dell'art.133 comma 1 del D. Lgs. n.132/2006)</i>	€ 20.000,00
Maggiorazione per ritardo pagamento	€ //
Spese di Accertamento - Notifica (Organo Verbalizzante)	€ //
Spese di Procedimento - Notifica (Amministrazione Comunale)	€ //
TOTALE Complessivo da versare	€ 20.000,00

INGIUNGE

al sig. [redacted]
[redacted] quale trasgressore e [redacted]
[redacted] obbligato in solido al pagamento della sanzione, di pagare la somma complessiva di € 20.000,00 (ventimila/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria relativa alla violazione contestata, entro e non oltre 30 gg. dalla notificazione del presente atto, secondo le seguenti modalità:

- € 20.000,00 (ventimila/00) in un'unica soluzione, mediante versamento su C.C.P. n. 14979025 intestato al Comune di Accumoli – Servizio Tesoreria – Via Salvatore Tommasi n.44 CAP 02011, oppure mediante Bonifico Bancario a favore della Tesoreria Comunale del Comune di Accumoli c/o Agenzia INTESA S. PAOLO - Corso Umbero I, n.54 02012 AMATRICE (RI) Codice IBAN IT83 E0306914601100000046108, riportando nella causale il numero della presente ordinanza, l'ente emittente e il numero del S.P.V. di riferimento.

Ai sensi dell'art.10 (Titolarità dei Proventi) della Legge Regionale del Lazio n.30 del 05/07/1994, commi 2 e 3 e ss.ii.mm., il Comune di Accumoli provvederà a trasferire alla REGIONE LAZIO, una quota pari al 50% della sanzione riscossa al netto delle spese di procedimento e notifica.

Dei prescritti pagamenti dovrà essere data tempestiva notizia all'Area Amministrativa del Comune di Accumoli, oggi presso il Centro Operativo Comunale sito in Accumoli – SS4 SALARIA km 141+600 (già Via Salvatore Tommasi 44) attraverso la presentazione dell'apposita ricevuta, entro e non oltre gg.7 (sette) dalla data di effettuazione del pagamento, con preavviso che in caso contrario si provvederà alla iscrizione a Ruolo del provvedimento. Per tale scopo, è prevista la consegna cartacea della ricevuta, ovvero la spedizione di copia mediante posta elettronica certificata all'indirizzo comune.accumoli@pec.it.

AVVERTE

che in caso di più obbligati in solido, il pagamento, da parte del trasgressore o di uno di essi, estingue l'obbligazione nei confronti di tutti i soggetti interessati;

che per coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate, attestate mediante adeguata documentazione, è possibile richiedere il pagamento rateale della sanzione pecuniaria (art.26 della L. n.689/1981) e che la somma rateizzata sarà maggiorata degli interessi previsti dalla Legge; sull'eventuale accoglimento di tale istanza, si pronuncerà il RESPONSABILE del PROCEDIMENTO, tenuto conto delle motivazioni e della documentazione presentata;

che in caso di mancato pagamento, si procederà secondo il disposto di cui all'art.27 della Legge n.689 del 24/11/1981 e successive integrazioni e modificazioni;

che il pagamento in misura inferiore rispetto alle somme ingiunte, non estingue la sanzione amministrativa e che le restanti somme saranno iscritte a ruolo secondo le disposizioni di legge;

che il RESPONSABILE del PROCEDIMENTO, individuato ai sensi dell'art.5 della Legge n.241 del 7 Agosto 1990, è il Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Accumoli;



